

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 032 DEL 23 MARZO 2010

OGGETTO: PATRIMONIO – FARMACIA COMUNALE – CESSIONE DELLA TITOLARITA’ – CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE DELLA “FARMACIA COMUNALE SRL”

L’anno duemiladieci il giorno ventitré del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.

All’appello risultano presenti n. 33 consiglieri e assenti n. 07.

ANFOSSI Patrizia		MERLO Fabrizio	
APICELLA Luigi		MONTELEONE Nicola	
BARAZZOTTO Vittorio	Assente	MONTORO Antonio	
BARRASSO Pietro		MORELLO Pablito	
BETTIN Marco		MOSCAROLA Giacomo	
BOTTA Sabato		MOTTINO Costanza	
CANUTO Edgardo	Assente	PARAGGIO Amedeo	
CASTAGNETTI Francesco		PENNA Renzo	
CHIOLA Rinaldo		PIEMONTESE Francesco	
COMO Flavio		PIETROBON Roberto	
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita	Assente	PONZANA Fabrizio	Assente
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	
FALCETTO Giorgio	Assente	PRESA Diego	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	Assente
FAVERO Nicoletta		REY Silvano	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		SIMONE Nicola	Assente
GRANDIERI Andrea		TARTAGLINO Nicola	
GREMMO Enrico		VARALDA Maurizio	
LEONE Sergio		VENIER Andrea	

È presente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

N. 032 DEL 23.03.2010

PATRIMONIO – FARMACIA COMUNALE – CESSIONE DELLA TITOLARITA' –
CESSIONE DEL 100% DEL CAPITALE DELLA "FARMACIA COMUNALE SRL"

IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)

Premesso:

- che con deliberazione n. 97 dell'11.07.2006 il Consiglio Comunale dispose la costituzione di una Società a Responsabilità Limitata per la gestione della Farmacia Comunale, della quale il Comune aveva ed ha la titolarità, ubicata in Biella, via Rosselli 104, dando mandato alla Giunta Comunale e alla Dirigenza, ciascuno per quanto di competenza, di provvedere agli atti conseguenti;
- che in data 06.12.2006, con atto a rogito del notaio dr. Massimo Ghirlanda, fu costituita la Società FARMACIA COMUNALE DI BIELLA Srl, con socio unico il Comune di Biella stesso;
- che in data 18.12.2006 venne sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune di Biella e la FARMACIA COMUNALE DI BIELLA Srl per la gestione della farmacia comunale stessa;
- che, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 179 del 21.12.2009 ha autorizzato la dismissione patrimoniale della Farmacia Comunale, prevedendo un introito minimo pari a euro 1.800.000,00;
- che la stessa deliberazione n. 97 dell'11.07.2006 prevedeva l'impegno, a carico dell'Amministrazione Comunale, di verificare, al termine del primo esercizio finanziario completo, se la nuova modalità di gestione della Farmacia avesse prodotto i risultati attesi in termini di redditività, economicità, efficacia, efficienza e funzione sociale;
- che il raffronto del conto economico della Farmacia Comunale Srl relativo agli ultimi tre esercizi finanziari dà i seguenti risultati:

	2007	2008	2009
Acquisto prodotti e materiali vari	675.168	628.333	644.806
Valore produzione	1.013.055	915.838	943.344
Rimanenza magazzino	112.904	139.692	118.805
Totale costi	1.122.143	1.070.135	1.132.298
Totale ricavi	1.127.001	1.033.354	1.085.682
Utile di esercizio	4.858		
Perdita di esercizio		-36.781	-46.615

rilevato in proposito quanto segue:

i risultati della gestione evidenziano una redditività carente, certamente bene al di sotto di quella riscontrabile in una analoga farmacia privata, che ha cagionato perdite d'esercizio per entrambi gli ultimi due esercizi finanziari.

Poiché il rapporto tra il valore della produzione e l'acquisto di beni e prodotti vari è in linea con quello riscontrabile nel settore privato, i risultati di cui sopra derivano evidentemente dal fatto che gran parte della redditività viene assorbita dai costi di gestione. Per migliorare la situazione, occorre pertanto intervenire aumentando il valore della produzione e/o riducendo i costi di gestione.

Sotto il primo profilo, sarebbe anzitutto necessario effettuare ingenti investimenti al fine di trasferire la farmacia in locali più ampi e centrali (sia pure nell'ambito della stessa zona farmaceutica), con maggior passaggio di persone e con maggior possibilità di parcheggiare l'auto.

Ciò, nel breve, appesantirebbe ulteriormente il conto economico.

Andrebbe inoltre ampliata la gamma di prodotti non farmaceutici in vendita e dei servizi offerti all'utenza e si dovrebbe anche progressivamente adeguare il prezzo dei prodotti di libera vendita a quello dei costi di acquisto, agendo in piena logica commerciale.

Per quanto concerne i costi di gestione, è un dato oggettivo l'alta incidenza della spesa relativa al personale dipendente (un farmacista-direttore, tre farmacisti ed un magazziniere). Il rapporto percentuale tra tale voce ed il valore della produzione nel 2009 è stato pari al 23,71%, già al netto dei costi risparmiati a seguito del temporaneo collocamento in aspettativa senza assegni di uno dei farmacisti addetti (peraltro rientrato in servizio il 1° gennaio 2010);

Ritenuto:

- che le valutazioni di cui sopra rendono non agevole continuare a motivare la titolarità di una farmacia in capo al Comune, a causa dell'attenuarsi della funzione sociale un tempo svolta dalle farmacie comunali e dalla concomitante necessità, al fine di competere sul mercato con logiche concorrenziali, di adottare politiche commerciali aggressive (e, all'avvio, costose) che paiono poco compatibili con la funzione sociale di cui sopra;
- che sotto l'aspetto economico, il bilancio del Comune non ottiene alcun beneficio dal fatto che l'Ente sia il socio unico della Società a Responsabilità Limitata che gestisce la Farmacia Comunale mentre, al contrario, la cessione totale del capitale sociale consentirebbe di introitare risorse che sarebbero utilizzate per dare vita ad investimenti sul territorio in grado di contribuire a stimolare la ripresa dell'economia e ciò senza ricorrere all'indebitamento;
- che, pertanto, non sussistono più i presupposti richiesti dall'art. 3, comma 27, della legge 27.12.2007 n. 244 che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire Società e/o mantenere partecipazioni in Società;
- che, di conseguenza, occorre addivenire, mediante procedura ad evidenza pubblica, alla cessione della titolarità della Farmacia Comunale, in uno con la cessione del 100% del capitale della "Farmacia Comunale di Biella Srl", fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti della Farmacia Comunale;
- che il valore della cessione può essere rappresentato applicando il criterio "empirico" di valutazione indicato nella perizia di stima (che qui si richiama integralmente) a suo tempo approvata con la citata deliberazione C.C. n. 97 del 11.07.2006 e ritenuto preferibile dal perito nel caso in cui la perizia debba soddisfare esigenze opposte

rispetto all'acquisizione di partecipazioni societarie, per le quali, invece, deve vigere il principio della prudenza ispiratore della perizia ex art. 2465 C.C..

Il metodo "empirico" si basa sull'applicazione di un coefficiente moltiplicatore al volume d'affari (*recte*: valore della produzione) dell'attività al dettaglio.

Il perito, nella sopra richiamata perizia, ritiene applicabile il moltiplicatore 2,2 (due virgola due) in caso di cessione di quote maggioritarie del capitale sociale.

Di conseguenza, posto che il volume d'affari medio dell'ultimo triennio della farmacia Comunale di Biella Srl è pari a euro 957.412,33 applicando a tale cifra il coefficiente moltiplicatore 2,2 si ottiene un valore della cessione pari a euro 2.106.307,10, arrotondabile a euro 2.100.000,00;

Ritenuto altresì:

- di dover avviare il procedimento di cessione della titolarità della farmacia comunale e del 100% del capitale della "Farmacia Comunale di Biella Srl";
- di dover stabilire gli indirizzi di massima che disciplineranno la cessione;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali e Istituzionali, Finanze e Patrimonio);

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 475;

Visto l'art. 12 della legge 8 novembre 1991 n. 362;

Visto l'art. 3, comma 27, della legge 27 dicembre 2007 n. 244;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 11 (Partito Democratico, I Love Biella, Italia dei Valori, La Sinistra), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Castagnetti, Favero, Venier

DELIBERA

1. di disporre la cessione della titolarità della Farmacia Comunale di Biella e del 100% del capitale della "Farmacia Comunale di Biella Srl";
2. di stabilire i seguenti indirizzi generali per la cessione:
 - a) procedura ad evidenza pubblica, con la base d'asta non inferiore a euro 2.100.000,00;
 - b) il prezzo a base d'asta è riferito alla titolarità della farmacia e all'intero capitale sociale della "Farmacia Comunale srl", nonché all'avviamento commerciale, ai mobili, beni, arredi e macchinari esistenti all'interno della farmacia stessa;
 - c) tutti i rapporti giuridici in essere al momento della stipulazione dell'atto di cessione seguono la titolarità della farmacia;
 - d) riconoscimento del diritto di prelazione, trattandosi di cessione della titolarità della farmacia, ai farmacisti dipendenti della farmacia stessa in possesso dei requisiti di legge;

- e) la cessione della titolarità della farmacia rimane in ogni caso subordinata alla condizione sospensiva del riconoscimento da parte dell'ASL competente. In caso di mancato riconoscimento, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata nei confronti del Comune di Biella;
3. di dare mandato alla Giunta Comunale ed alla Dirigenza, secondo le rispettive competenze, per gli adempimenti susseguenti.
-
-